



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per la cultura e l'istruzione

2011/0384(COD)

20.9.2012

PARERE

della commissione per la cultura e l'istruzione

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia
(COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD))

Relatore per parere (*): Chrysoula Paliadeli

(*) Commissione associata – articolo 50 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) è stato creato nel 2008 in virtù di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio con l'obiettivo di contribuire a una crescita economica sostenibile e alla competitività. Per conseguire tale obiettivo è necessario rafforzare la capacità innovativa dell'UE e dei suoi Stati membri. L'EIT intende pertanto promuovere l'integrazione del triangolo della conoscenza, costituito da istruzione superiore, ricerca e innovazione, principalmente attraverso le sue comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI).

Nella proposta della Commissione per un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008, che istituisce l'EIT, sono indicate talune modifiche.

Con tali modifiche si intende rispondere alle problematiche sollevate nel corso della consultazione sul ruolo e il funzionamento dell'EIT nonché tener conto del nuovo programma strategico di innovazione dell'EIT per il periodo 2014-2020.

Il relatore accoglie positivamente e sostiene integralmente l'intento della Commissione di assegnare all'EIT un ruolo specifico nell'attuare il programma Orizzonte 2020, puntando sul miglioramento delle sinergie tra la comunità accademica, la comunità economica e la comunità della ricerca e sul coinvolgimento di un gran numero di attori interessati.

Il relatore ritiene che in ogni caso sia necessario migliorare l'attività di sensibilizzazione sul ruolo e l'esistenza dell'EIT.

Da parte sua, l'EIT dovrebbe incoraggiare ulteriormente gli istituti di istruzione superiore che fanno parte delle CCI a condividere le migliori pratiche su tutte le problematiche comuni che potranno emergere, come sarà inevitabile, nel corso dei prossimi anni. Tra tali problematiche possono rientrare il reciproco riconoscimento delle qualifiche, i processi comuni di accreditamento di lauree e diplomi, le pratiche didattiche e altre questioni simili.

La proposta di includere nuovi corsi di formazione professionale nelle attività didattiche delle CCI non dovrebbe, per ora, oltrepassare il contesto dell'insegnamento postuniversitario.

Il relatore sostiene altresì i progetti di ottimizzazione della governance e delle strutture amministrative dell'EIT nonché quelli intesi a definire chiaramente i rispettivi compiti.

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Le norme riguardanti la gestione dei diritti di proprietà intellettuale sono definite nelle regole di partecipazione.

Emendamento

(4) Le norme riguardanti la gestione dei diritti di proprietà intellettuale sono definite nelle regole di partecipazione.
Tuttavia l'EIT dovrebbe assumere un ruolo innovativo nello sviluppo di strumenti di gestione dei diritti di proprietà intellettuale che promuovano la trasparenza e lo scambio, così da consentire agli operatori pubblici e privati (in particolare le piccole e medie imprese, PMI) di impegnarsi nella ricerca e nell'efficace utilizzo delle invenzioni.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) È opportuno che l'EIT contribuisca a promuovere il riconoscimento da parte degli Stati membri dei suoi titoli e diplomi contrassegnati dal suo marchio di eccellenza.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) È opportuno che l'EIT promuova approcci multidisciplinari all'innovazione, incluso lo sviluppo di soluzioni non tecnologiche, approcci organizzativi, nuovi modelli imprenditoriali, ricerca

aperta e altri approcci collaborativi.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) La composizione degli organi dell'EIT va semplificata; il funzionamento del comitato direttivo deve essere ottimizzato ed è opportuno chiarire i compiti e ruoli rispettivi del comitato direttivo *e* del direttore.

Emendamento

(8) La composizione degli organi dell'EIT va semplificata *e deve riflettere le tre dimensioni del triangolo della conoscenza*; il funzionamento del comitato direttivo deve essere ottimizzato ed è opportuno chiarire i compiti e ruoli rispettivi del comitato direttivo, del direttore *e del comitato esecutivo*.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Le CCI devono ampliare le loro attività formative organizzando corsi di formazione professionale.

Emendamento

(10) Le CCI devono ampliare le loro attività formative organizzando corsi di formazione professionale *destinati a studenti in possesso del diploma di laurea*.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) È necessaria una cooperazione tra la Commissione e l'EIT per quanto riguarda l'organizzazione, la sorveglianza e la valutazione delle CCI al fine di garantire la coerenza con il sistema complessivo di sorveglianza e valutazione dell'UE.

Emendamento

(11) È necessaria una cooperazione tra la Commissione e l'EIT per quanto riguarda l'organizzazione, la sorveglianza e la valutazione delle CCI al fine di garantire la coerenza con il sistema complessivo di sorveglianza e valutazione dell'UE. *In particolare, vanno chiariti i principi relativi al monitoraggio delle CCI e*

dell'EIT.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Regolamento (CE) n. 294/2008

Articolo 2 – paragrafo 7

Testo della Commissione

"istituto di istruzione superiore": un istituto come definito all'articolo 2 *della decisione* (CE) n. XXX/20XX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus per tutti".

Emendamento

"istituto di istruzione superiore": un istituto come definito all'articolo 2 *del regolamento* (CE) n. XXX/20XX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus per tutti".

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera c

Regolamento (CE) n. 294/2008

Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione

10. "Stakeholder Forum": **un incontro aperto** ai rappresentanti di autorità nazionali e regionali, interessi organizzati ed entità individuali dell'imprenditoria, dell'istruzione superiore, della ricerca, organizzazioni di cluster, e ad altri attori del triangolo della conoscenza.

Emendamento

10. "Stakeholder Forum": **una piattaforma aperta** ai rappresentanti di autorità nazionali e regionali, interessi organizzati ed entità individuali dell'imprenditoria, dell'istruzione superiore, della ricerca, **organizzazioni della società civile e** organizzazioni di cluster, e ad altri attori del triangolo della conoscenza.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 294/2008

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

L'EIT ha il compito di contribuire alla

PE489.609v03-00

Emendamento

L'EIT ha il compito di contribuire alla

6/11

AD\912344IT.doc

crescita economica e alla competitività sostenibili in Europa rafforzando la capacità d'innovazione degli Stati membri e dell'Unione. ***L'EIT persegue tale obiettivo promuovendo e integrando*** istruzione superiore, ricerca e innovazione ai massimi livelli.

crescita economica e alla competitività sostenibili in Europa rafforzando la capacità d'innovazione degli Stati membri e dell'Unione. ***Tali obiettivi vanno perseguiti attraverso sinergie, una cooperazione e un'integrazione*** dell'istruzione superiore, ***attività di*** ricerca e innovazione ai massimi livelli.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 294/2008

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) All'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione nomina osservatori, che rappresentano le tre dimensioni del triangolo della conoscenza, per partecipare alle riunioni del comitato direttivo."

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera b

Regolamento (CE) n. 294/2008

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

(j) convoca, almeno una volta *all'*anno, lo Stakeholder Forum per informare sulle attività dell'EIT, le sue esperienze, le sue buone pratiche e il suo contributo alle politiche e agli obiettivi dell'Unione in materia di innovazione, ricerca e istruzione. *I* soggetti interessati saranno

(j) convoca, almeno una volta l'anno, lo Stakeholder Forum per informare sulle attività dell'EIT, le sue esperienze, le sue buone pratiche e il suo contributo alle politiche e agli obiettivi dell'Unione in materia di innovazione, ricerca e istruzione. ***Tutti*** i soggetti interessati

invitati a esprimere il proprio parere.

saranno invitati a esprimere il proprio parere.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 – lettera a

Regolamento (CE) n. 294/2008

Articolo 7 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione

1 bis. L'EIT procede alla selezione *e alla designazione* delle CCI *in base ai settori prioritari e al calendario stabiliti dall'ASI*.

Emendamento

1 bis. L'EIT procede alla selezione delle CCI *e designa quante più CCI possibile in funzione delle risorse finanziarie, sulla base della loro qualità e a condizione che esse rispettino i criteri minimi di selezione e assegnazione*.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 294/2008

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) Al paragrafo 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"(g) disponibilità ad interagire con altre organizzazioni e reti al di fuori della CCI, al fine di condividere le buone prassi e l'eccellenza, anche con le regioni meno performanti."

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 – lettera c

Regolamento (CE) n. 294/2008

Articolo 7 – punto 3

Testo della Commissione

3. La condizione minima per la costituzione di una CCI è la partecipazione di almeno tre organizzazioni partner, stabilite in almeno tre diversi Stati membri. Tutte le organizzazioni partner devono essere indipendenti l'una dall'altra, ai sensi dell'articolo 7 delle regole di partecipazione.

Emendamento

3. La condizione minima per la costituzione di una CCI è la partecipazione di almeno tre organizzazioni partner, stabilite in almeno tre diversi Stati membri. ***Nel caso in cui una delle organizzazioni partner sia un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), l'EIT prevede specifiche disposizioni che tengono conto della natura internazionale del GECT.*** Tutte le organizzazioni partner devono essere indipendenti l'una dall'altra, ai sensi dell'articolo 7 delle regole di partecipazione;

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 294/2008

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) All'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:

"b bis) a diffondere le migliori pratiche sulle questioni di interesse comune, quali il reciproco riconoscimento delle qualifiche e le pratiche didattiche efficaci."

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 294/2008

Articolo 15 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) una relazione annuale entro il 30 giugno di ogni anno. Tale relazione

(b) una relazione annuale ***che deve essere pubblicata*** entro il 30 giugno di ogni anno.

presenta le attività svolte dall'EIT e dalle CCI durante l'anno civile precedente e valuta i risultati rispetto agli obiettivi, agli indicatori e al calendario stabiliti, i rischi associati alle attività svolte, l'utilizzazione delle risorse e il funzionamento generale dell'EIT.

Tale relazione presenta le attività svolte dall'EIT e dalle CCI durante l'anno civile precedente e valuta i risultati rispetto agli obiettivi, agli indicatori e al calendario stabiliti, i rischi associati alle attività svolte, l'utilizzazione delle risorse e il funzionamento generale dell'EIT. ***Ogni anno il direttore dell'EIT presenta la relazione annuale alle commissioni competenti del Parlamento europeo.***

PROCEDURA

Titolo	Modifica del regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia		
Riferimenti	COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ITRE 13.12.2011		
Parere espresso da Annuncio in Aula	CULT 13.12.2011		
Commissioni associate - annuncio in aula	20.4.2012		
Relatore per parere Nomina	Chrysoula Paliadeli 2.2.2012		
Esame in commissione	25.4.2012	19.6.2012	20.6.2012
Approvazione	19.9.2012		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	26 1 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, László Tőkés, Marie-Christine Vergiat		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	François Alfonsi, Heinz K. Becker, Nadja Hirsch, Iosif Matula, Mitro Repo, Kay Swinburne		